



REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale di Bergamo

Terza Sezione Civile

in persona del Giudice dott.ssa **Daniela Quartarone** ha emesso la seguente

SENTENZA

nella causa civile di primo grado iscritta al numero 6677 del ruolo generale degli affari contenziosi dell'anno 2021 promossa

da

[REDACTED] con i proc. dom. avv.ti Stefano Porzio e Laura Cattaneo,
delega in atti

-attore opponente-

contro

PRELIOS CREDIT SOLUTION SPA, in persona del legale rappresentante *pro tempore*
in qualità di submandataria di **MAIOR SPV SRL**, in persona del legale
rappresentante *pro tempore*

-convenuta opposta contumace-

Oggetto: opposizione a decreto ingiuntivo

Sulle seguenti **CONCLUSIONI**

Per l'attore opponente: come da note depositate in data 25.2.2022.

ESPOSIZIONE DELLE RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE

L'attore ha proposto opposizione avverso il decreto ingiuntivo n. 2103/2021, emesso dall'intestato Tribunale, con cui gli era stato intimato il pagamento di € 102.589,85, in qualità di fideiussore di **[REDACTED]** ed a saldo del finanziamento a questo concesso, in data 17.6.2011, dalla Banca Popolare **[REDACTED]**



Deduceva di aver depositato, in data 4.4.2016, ricorso per la nomina di un organismo di Composizione della Crisi, lamentando di trovarsi in uno stato di sovraindebitamento e che, a seguito della nomina del liquidatore, lo stato passivo era stato reso esecutivo in data 6.3.2017.

Sosteneva che nella relativa procedura erano state effettuate tutte le comunicazioni ai relativi creditori, compresa [REDACTED] spa (in cui si era fusa la Banca Popolare [REDACTED] e che aveva ceduto il credito in oggetto a Maior SPV), e che dopo il deposito del progetto di ripartizione finale da parte del liquidatore, in data 11.6.2021, il Tribunale di Bergamo aveva emesso il decreto che sanciva in suo favore il beneficio dell'esdebitazione con dichiarazione di inesigibilità dei crediti non soddisfatti integralmente.

Eccepiva poi, in ogni caso, la nullità della fideiussione rilasciata in quanto contenente clausole conformi allo schema contrattuale predisposto dall'ABI e dichiarato contrario alle norme antitrust.

Concludeva, quindi, per la revoca del decreto opposto con condanna di parte convenuta al risarcimento per lite temeraria.

La società Prelios non si costituiva e veniva dichiarata contumace all'udienza dell'11.1.2022.

Successivamente, la causa veniva trattenuta in decisione all'udienza del 3.3.2022 (tenutasi con le modalità della trattazione scritta), con rinuncia da parte dell'attore alla concessione dei termini *ex art. 190 c.p.c.*

L'opposizione è fondata e va accolta.

L'opponente ha, infatti, provato l'avvenuta comunicazione a mezzo pec alla Banca Popolare [REDACTED] in data 29.11.2016 (doc. 1) dell'apertura della procedura di liquidazione del suo patrimonio e la relativa pubblicazione sull'Eco di Bergamo (doc. 2), nonché l'emissione in data 11.6.2021 del decreto di concessione del beneficio della esdebitazione da parte del Tribunale di Bergamo con dichiarazione di inesigibilità nei suoi confronti dei crediti non soddisfatti integralmente (doc.5).

Il decreto ingiuntivo opposto risale al 24.6.2021 ed è dunque successivo a quello di esdebitazione. Ne consegue che nessuna domanda poteva essere proposta nei confronti del [REDACTED], atteso che l'inesigibilità del credito che nasce dall'esdebitazione ha un effetto tendenzialmente definitivo, non essendo soggetto né a tempo né a condizione risolutiva.

Il decreto ingiuntivo n.203/2021 va perciò revocato.

Non ricorrono invece i presupposti per una condanna dell'opposta *ex art. 96 c.p.c.*, come richiesto dall'opponente.

Se, invero, tale condanna esige pur sempre, sul piano soggettivo, la mala fede o la colpa grave della parte cioè un'imprudenza o trascuratezza elevata, per il mancato impiego di un minimo di diligenza, sufficiente a far avvertire l'ingiustizia della pretesa avanzata in causa, nella specie non può sottacersi che l'operazione di cartolarizzazione dei crediti di [REDACTED] con cessione di crediti in blocco, tra cui quello poi azionato in via monitoria dalla cessionaria, può aver reso a quest'ultima non immediatamente riscontrabile l'intervenuta inesigibilità del credito, vista anche la prossimità temporale tra il decreto di esdebitazione e il deposito del ricorso per decreto ingiuntivo.

Le spese di lite, liquidate come da dispositivo, seguono la soccombenza.

P.Q.M.

il Tribunale di Bergamo, definitivamente pronunciando, ogni contraria domanda, istanza o eccezione disattesa, così provvede:

accoglie l'opposizione avverso il decreto ingiuntivo n. 2103/2021 reso *inter partes* dal Tribunale di Bergamo in data 24.6.2021 e che, per l'effetto, **revoca;**

condanna Prelios Credit Solutions spa alla refusione in favore di [REDACTED] delle spese di lite che si liquidano in € 5.770,00 per compensi professionali, € 406,50 per anticipazioni, oltre spese generali al 15% ed accessori di legge.

Così deciso in Bergamo, li 12.3.2022

IL GIUDICE Daniela Quartarone